

CONTROLLO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl: proroga e disciplina

di Emanuel Monzeglio

DIGITAL Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

Scopri di più >



In seguito all'entrata in vigore del **D.Lgs. 14/2019 e del successivo D.L. 32/2019** è stato **modificato l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**, stabilendo nuovi criteri per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all'[articolo 2477, comma 2, lettera c\), cod. civ.](#), ragion per cui la **nomina scatta** al momento del **superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri**:

- **totale dell'attivo di bilancio: euro 4.000.000;**
- **totale delle vendite e delle prestazioni: euro 4.000.000;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20.**

Il medesimo articolo, secondo quanto disposto dalla **lettera c)**, fa **cessare l'obbligo di nomina** qualora la società per **tre esercizi consecutivi non ha superato nessuno** dei sopra citati limiti.

Il tema della nomina dell'organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un **susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose”** (citando il comunicato stampa dell'ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).

Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la **scadenza** per la nomina dell'organo di controllo **al 16 dicembre 2019** prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.

Tale termine è stato **prorogato** per la prima volta **dalla L. 77/2020** – di conversione del D.L. 34/2020 – in particolare **l'[articolo 51-bis](#)** che ha posticipato la **nomina obbligatoria all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021**.

L'entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé **numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini** vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.

In prima battuta il **MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020**, ha ritenuto possibile per le società - ove ritenuto opportuno - **procedere con l'interruzione anticipata dell'incarico secondo il disposto del D.M. 261/2012**, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Successivamente, il **MEF in risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-01842** ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo **"un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo"**, non sembra **"possa interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore"**.

Sulla stessa linea del MEF si è posto il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale**, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, **"non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all'articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l'intervenuta insussistenza dell'obbligo della revisione"**, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il **"differimento della data di scadenza"**. In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato D.M. 261/2012.

In ultimo, **Assirevi** con il suo **documento di ricerca 234R** - aggiornato nell'aprile 2021 - sulla base delle interpretazioni sopra descritte, **ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell'incarico conferito** all'organo di controllo **sia**, se ritenuto opportuno, di **risolverlo consensualmente**. L'interruzione anticipata dell'incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l'organo di controllo.

L'ulteriore proroga è stata introdotta dal D.L. 118/2021 che prevede – all'[articolo 1-bis](#) – lo slittamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo **all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022**.

L'ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore **dubbio interpretativo per tutte quelle Srl** che, avendo diligentemente nominato l'organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, **si trovano – nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 - nella naturale scadenza triennale del revisore legale o del sindaco unico**.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi se **anche tali società possano godere della proroga** introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere - almeno per l'esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.

Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall'intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.

È stato ribadito che la proroga ha **toccato unicamente l'[articolo 379](#) del Codice della crisi e in nessun modo l'[articolo 2477 cod. civ.](#)**.

A tal proposito, il menzionato [articolo 379 Codice della crisi](#), trova applicazione solamente “*ai fini della prima nomina dell'organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019*”.

In conclusione, è possibile affermare che le società che **hanno effettuato la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall'[articolo 2477 cod. civ.](#) qualora si tratti di Srl o di società cooperative.**